

11.7 LUG. 2013



**Verbale dell'assemblea dell'associazione CReA del 20 giugno 2013.
Assemblea Straordinaria**

Il 20 giugno 2013 alle ore 16.00 di giovedì, presso la sede del Cipsi – Via Colossi 53 – 00146 Roma, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci su avviso di convocazione del Consiglio Direttivo del 22 maggio 2013 per discutere il seguente O.d.G:

1) Modifiche allo Statuto in adeguamento al Decreto Legislativo n. 460/97.

Sono presenti i soci Nicoletta Degli Innocenti, Renata Barbara Kmita, Angela De Luca, Patrizia Figlia, Paola Berbeglia, Ester Dragonetti, Marina Pizzolante, Daniela Giordano, Cinzia Greco, Alba Ginocchi e la socia Ionescu Ioana Doina, che ha delegato la d.ssa Paola Berbeglia a rappresentarla a tutti gli effetti di legge.

Assume la presidenza il Presidente dell'associazione, la sig.ra Paola Berbeglia, la quale constatato il numero dei soci presenti, essendo presenti, in proprio e per delega, n. 11 soci su n. 23 soci, dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario la sig.ra Marina Pizzolante.

Introduce l'assemblea la presidente illustrando ai soci presenti i motivi che hanno portato alla rettifica dello Statuto. Si passa dunque alla lettura dello stesso.

Si risponde ad alcuni dubbi espressi.

La socia Cinzia Greco propone di annoverare nello Statuto tra le attività possibili la voce "collaborazioni con le Comunità Giovanili".

Tutti i soci sono in accordo sull'inserimento proposto.

Non essendovi altri interventi, la presidente invita i presenti a deliberare.

Lo statuto, così come sopra modificato, composto di 14 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente verbale.

La presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Roma, 20 giugno 2013

La segretaria

La presidente


Paola Berbeglia

Paola Berbeglia

11.7 LUG. 2013


AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio territoriale di Palestrina	2376	3	17/7/2013	188.0	Carlo... IL DIRIGENTE
---	------	---	-----------	-------	--------------------------





Allegato A

STATUTO



DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art. 1

È costituita una associazione denominata “**Centro Ricerche e Attività**” in forma abbreviata “**CReA**” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L’associazione non ha fini di lucro e non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L’associazione, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97, persegue finalità dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ed a beneficio di collettività estere, per quanto riguarda gli aiuti umanitari.

L’associazione, in particolare, ha per scopo la formazione, a beneficio delle persone svantaggiate sopra indicate, che realizza attraverso la promozione e la realizzazione di corsi ed altre iniziative formative per l’acquisizione e lo scambio di competenze che ne favoriscano l’inserimento socio-lavorativo, promuovendo il riconoscimento del valore e delle capacità di tali persone, anche mediante appositi programmi di aggiornamento.

L’associazione, inoltre, persegue lo scopo della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 nonché la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Inerente a tali scopi vi è anche l’obiettivo della promozione della cultura e dell’arte a beneficio delle persone svantaggiate sopra indicate, allo scopo di favorire l’accessibilità a tali ambiti, anche mediante attività multiculturali ed interculturali.

L’associazione ha, altresì, per scopo l’assistenza sociale e socio-sanitaria e la tutela dei diritti civili di persone a rischio di emarginazione sociale, inclusa la mediazione culturale per persone immigrate non abbienti, anche



con attività di accoglienza, incontro, animazione, aggregazione ed integrazione, e con attività di supporto nell'istruzione di minori in condizioni di disagio, e con attività di promozione e diffusione di spazi aggregativi e comunità giovanili per rimuovere e prevenire fenomeni di devianza e di disagio familiare.

L'associazione intende fornire altresì aiuti umanitari in favore di popolazioni svantaggiate residenti nei paesi in via di sviluppo o in aree del mondo particolarmente svantaggiate, secondo i principi e le modalità fissati dalla vigente normativa nazionale ed internazionale, prevedendo anche la partecipazione e la collaborazione di volontari e cooperanti. Con ciò si intende favorire uno sviluppo locale, di tali collettività, che possa progressivamente riequilibrare i gravi divari di ricchezza e risorse che separano le parti povere e ricche del mondo, favorendo e promuovendo il rispetto e la conoscenza, anche in Italia, di tali culture.


L'associazione persegue, infine, finalità di beneficenza, mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore di persone indigenti nonché mediante l'attività di erogazione gratuita di somme di denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

L'associazione realizza tali scopi mediante attività di progettazione, organizzazione, esecuzione ed erogazione diretta delle attività elencate, nonché mediante studi e ricerche.

L'associazione svolge attività di sensibilizzazione, divulgazione ed informazione del pubblico, anche mediante la realizzazione e l'edizione di siti internet, libri, testi, dispense, pubblicazioni e sussidi anche audiovisivi e multimediali nonché promuovendo e partecipando a convegni, seminari e ad iniziative informative.

L'associazione collabora inoltre con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali, inclusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le università, anche mediante la promozione e lo scambio di esperienze e di informazioni, nonché attraverso la creazione e la partecipazione a forme di collegamento di tipo federativo o affiliativo, potendo aderire o sostenere, anche a livello internazionale e con l'apporto delle professionalità necessarie, altre associazioni o enti che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse istanze di solidarietà sociale.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle



stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

L'associazione ha sede in via Gran Sasso, 42 a Palestrina (RM).

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie operative in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è formato:

- dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.


È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni





statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

ASSEMBLEA

Art. 8

Gli associati formano l'assemblea.


L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero dei componenti;
- alla nomina dell'eventuale Collegio dei Revisori;



- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- allo scioglimento dell'Associazione;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, scelti tra i soci o gli associati dei soci. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.


Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.



Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera contenente il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di email inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI


Art. 11

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

BILANCIO

Art. 12

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre l'eventuale bilancio preventivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

 Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 14

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.